



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 giugno 2013 (07.06)
(OR. en)**

10279/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0361 (COD)**

**AVIATION 70
CODEC 1276**

RELAZIONE

del: Segretariato generale

al: Consiglio

n. doc. prec.: 7449/13 AVIATION 39 CODEC 568

n. doc. Comm.: 18118/12 AVIATION 203 CODEC 3132

Oggetto: ***Preparazione della sessione del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 10 giugno 2013***

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile, recante modifica del regolamento (UE) n. 996/2010 e abrogazione della direttiva 2003/42/CE, del regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione e del regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione
- Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

Il 19 dicembre 2012, la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta in oggetto. La proposta persegue l'obiettivo di migliorare il sistema normativo in materia di segnalazione di eventi, istituito a norma della direttiva 2003/42/CE e delle relative norme di attuazione, del regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione e del regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione, sulla base dell'esperienza acquisita durante l'attuazione degli strumenti succitati.

Ad un livello generale si considera che l'attuale sistema di sicurezza aerea sia in primo luogo un sistema reattivo eccessivamente basato su inchieste approfondite concernenti gli incidenti aerei. Il principale obiettivo della proposta è passare ad un sistema maggiormente proattivo che cerchi di prevedere e prevenire gli incidenti basandosi in primo luogo sulla raccolta e sull'analisi di dati. La base giuridica della proposta è l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

II. LAVORI SVOLTI NELL'AMBITO DEGLI ORGANI DEL CONSIGLIO

Il Gruppo "Trasporti aerei" (in prosieguo, il "gruppo") ha avviato l'esame della proposta durante la presidenza irlandese, nel gennaio 2013. La Commissione ha presentato la propria proposta al gruppo il 10 gennaio 2013 e la valutazione d'impatto è stata presentata il 14 gennaio 2013, con un successivo scambio di opinioni.

L'esame della proposta della Commissione è proseguito il 28 gennaio, 18 e 25 febbraio, 4, 14 e 20 marzo, 8, 18, 25 e 29 aprile. A seguito di approfondite discussioni tenute nelle suddette riunioni del gruppo, la presidenza ha modificato diverse disposizioni della proposta della Commissione al fine di tenere conto delle osservazioni delle delegazioni. Non sono ancora stati esaminati i considerando, che dovranno essere adattati in un secondo tempo al testo dell'orientamento generale.

Il 31 maggio 2013, il progetto di orientamento generale è stato presentato al Comitato dei Rappresentanti permanenti (Coreper). Durante tale riunione, varie delegazioni hanno, in linea generale, espresso il loro sostegno al testo di compromesso della presidenza, altre hanno invece ribadito le loro preoccupazioni su alcuni aspetti e presentato nuove proposte redazionali. La presidenza ha preso atto delle preoccupazioni delle delegazioni e, per risolvere alcune questioni in sospeso ed agevolare il raggiungimento di un orientamento generale, ha accettato alcune proposte presentate dalle delegazioni.

Tuttavia, talune questioni devono ancora essere discusse a livello di Consiglio in quanto alcune delegazioni e la Commissione mantengono le loro riserve sul testo. Le modifiche di cui all'allegato della presente relazione rispetto alla relazione presentata al Coreper sono indicate in **grassetto** e con [...]. Tutte le delegazioni hanno formulato una riserva di esame sulle nuove modifiche introdotte a seguito della riunione del Coreper.

III. PRINCIPALI QUESTIONI IN SOSPESO

Nonostante gli intensi lavori svolti per giungere ad un testo concordato, restano ancora in sospenso alcune questioni.

a) Campo di applicazione del regolamento (articolo 4, note in calce 21, 23 e 24)

In conformità con il capitolo 8 dell'allegato 13 della Convenzione di Chicago, gli Stati membri sono già tenuti ad istituire sistemi di segnalazione obbligatoria degli eventi. L'allegato 13 raccomanda altresì che gli Stati dispongano di un sistema di segnalazione spontanea degli eventi per facilitare la raccolta di informazioni suscettibili di non essere rilevate da un sistema di segnalazione obbligatoria di inconvenienti. 23 Stati membri dell'UE hanno già istituito il sistema di segnalazione spontanea degli eventi. L'articolo 5 della proposta introduce l'obbligo per tutti gli Stati membri dell'UE di istituire il sistema di segnalazione spontanea degli eventi, allo scopo di rilevare le informazioni sulla sicurezza che l'informatore ritiene rappresentino o possano rappresentare un rischio.

Tuttavia, alcuni Stati membri ritengono che applicare i due sistemi - obbligatorio e spontaneo - a tutti i tipi di aeromobili amplierebbe eccessivamente il campo di applicazione del regolamento. FR preferirebbe che i sistemi di segnalazione obbligatoria degli eventi si applicassero solo agli aeromobili di trasporto pubblico e agli aeromobili dell'aviazione generale a turbina e che non si imponessero obblighi di segnalazione agli aeromobili dell'aviazione generale più piccoli e meno complessi. Questa delegazione sostiene la necessità di mantenere il campo di applicazione della vigente direttiva (CE) 2003/42 al fine di imporre obblighi di segnalazione proporzionati all'obiettivo della raccolta di informazioni significative sulla sicurezza. A suo parere, per gli aeromobili meno complessi, la decisione sull'opportunità o meno di segnalare un evento dovrebbe essere lasciata all'informatore. FR ritiene che questa proposta dovrebbe mirare principalmente ad incrementare la qualità delle segnalazioni di eventi, onde trarne insegnamenti per la sicurezza, piuttosto che la loro quantità, che in alcuni Stati membri (specie FR) è già molto importante. Aumentare il numero delle segnalazioni di eventi non farebbe altro che complicare ulteriormente l'analisi e il follow-up di tali segnalazioni.

Analogamente, FR propone che i sistemi di segnalazione obbligatoria degli eventi si applichino agli aeroporti di cui al regolamento (UE) n. 216/2008 e non agli aeroporti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (CE) 2003/42. Tuttavia, vista la posizione della maggioranza delle delegazioni in materia, la presidenza ha deciso di mantenere la proposta della Commissione.

La maggioranza degli Stati membri preferisce il testo della Commissione, sostenendo che una limitazione del campo di applicazione rischierebbe di lasciare non segnalate informazioni significative sulla sicurezza. Per colmare tale lacuna, la presidenza ha proposto all'articolo 3, paragrafo 2, che questo regolamento si applichi a tutti gli aeromobili ad eccezione di quelli di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 216/2008 (aerei microleggeri, aeromobili costruiti da non professionisti, aeromobili d'epoca, ex aeromobili militari, aeromobili costruiti per scopi scientifici, autogiri leggeri, aeromobili con decollo mediante rincorsa). Inoltre, a seguito della raccomandazione del gruppo ad hoc di esperti incaricato di esaminare gli allegati del regolamento, l'articolo 4 prevede al paragrafo 2 bis che, per gli aeromobili non complessi, gli obblighi di segnalazione saranno semplificati allo scopo di facilitare la segnalazione e alleggerire il potenziale onere amministrativo a carico delle piccole organizzazioni.

Per venire poi incontro alle preoccupazioni degli Stati membri che preferirebbero un ambito di applicazione più ampio, il testo di compromesso della presidenza offre agli Stati membri la possibilità di decidere di applicare il regolamento a tutti gli aeromobili, inclusi quelli di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 216/2008, se lo ritengono necessario.

In sede di Coreper, un'ampia maggioranza di delegazioni ha appoggiato il testo di compromesso della presidenza su tale questione. Tuttavia, la Commissione ha rilevato che il testo di compromesso della presidenza ha indebitamente ridotto il campo di applicazione del regolamento.

b) "Cultura dell'equità" e definizione di "negligenza grave" (articolo 2, nota in calce 13 e articolo 16, nota in calce 45)

Il feedback e gli insegnamenti tratti da incidenti e da eventi segnalati costituiscono una dimensione essenziale del sistema dell'aviazione civile. Per creare un sistema maggiormente proattivo e basato su elementi concreti, capace di trarre il massimo vantaggio dalle informazioni disponibili in materia di sicurezza, compresi gli eventi nel settore dell'aviazione civile, la proposta della Commissione mira a creare un ambiente non repressivo, che faciliti la segnalazione spontanea di eventi sulla base del principio della "cultura dell'equità".

Taluni Stati membri dispongono di un sistema di sicurezza che consente un'impunità totale, vale a dire che l'informatore di eventi è sempre tutelato nei confronti di sanzioni o procedimenti legali in conformità con il principio del privilegio contro l'autoincriminazione, incondizionatamente. Altri Stati membri sono favorevoli ad un sistema di segnalazione spontanea altamente tutelato, incentrato sulla protezione dell'errore umano in modo da incoraggiare la segnalazione senza timore che ciò costituisca un'autoincriminazione, ma con un sistema di segnalazione obbligatoria meno tutelato.

Per instaurare una "cultura dell'equità" nel settore del trasporto aereo, gli Stati membri avranno l'obbligo di predisporre accordi amministrativi preliminari tra le autorità giudiziarie e le autorità competenti in materia di sicurezza che devono cercare di equilibrare i due interessi pubblici in gioco, ossia giustizia e sicurezza aerea. Il regolamento (UE) n. 996/2012 sulle inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile ha già introdotto l'obbligo di siffatti accordi preliminari tra le autorità investigative in materia di sicurezza ed altre autorità (ad esempio, giudiziarie, di ricerca e salvataggio) che possono essere coinvolte nell'inchiesta relativa ad un incidente.

Finora il termine "negligenza grave" non è stato definito nella normativa dell'UE. Gli Stati membri dispongono di definizioni proprie nelle rispettive legislazioni nazionali e, pertanto, parecchie delegazioni preferirebbero non includere questa definizione nel regolamento. La maggior parte degli Stati membri sostiene che, poiché la definizione già esiste nelle legislazioni nazionali, è meglio non dare una definizione a livello di UE, visto che gli Stati membri ne danno interpretazioni diverse. Sopprimere la definizione dalla proposta eviterebbe possibili conflitti tra il regolamento e le legislazioni nazionali. Altre delegazioni (EL e NL) e la Commissione ritengono che il regolamento debba contenere tale definizione che pare essenziale al fine di assicurare l'applicazione uniforme del regolamento. Hanno sottolineato che questa definizione, come pure gli articoli 15 ("Riservatezza e uso adeguato delle informazioni") e 16 ("Tutela delle fonti di informazioni"), costituiscono gli elementi essenziali della proposta.

In relazione al principio della "cultura dell'equità", le lunghe e intense discussioni svoltesi in sede di Gruppo si sono incentrate sui paragrafi 3 e 4 dell'articolo 16 concernenti aspetti che competono di norma ai ministri della giustizia. Varie delegazioni hanno espresso più volte preoccupazione per l'armonizzazione del diritto penale degli Stati membri cui potrebbe mirare l'articolo 16, paragrafo 3. Il testo di compromesso della presidenza ha tenuto conto di queste preoccupazioni e i suddetti paragrafi sono stati modificati per consentire che il diritto penale nazionale degli Stati membri prevalessa rispetto al divieto che è fatto loro di perseguire violazioni di legge commesse in modo non premeditato o inavvertito unicamente a seguito della segnalazione di un informatore.

Tuttavia, al fine di chiarire la relazione tra datore di lavoro e dipendente il testo riveduto della presidenza prevede che l'informatore non possa essere autoincriminato nel caso di procedimenti disciplinari o amministrativi e che gli addetti non debbano subire da parte del datore di lavoro alcun danno a seguito delle loro segnalazioni, salvo in casi di negligenza grave o comportamento doloso.

In sede di Coreper NL, affiancata dalla Commissione, ha proposto che l'autoincriminazione non sia possibile nemmeno nei procedimenti civili e ha suggerito di aggiungere il termine "civile" nell'articolo 16, paragrafo 3. SI ha proposto di inserire un nuovo considerando che spieghi meglio l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3. Sul principio della "cultura dell'equità" e sulla definizione di "negligenza grave", la Commissione ha spiegato che la sua proposta è intesa a creare un clima di fiducia per gli operatori del settore aeronautico al fine di incoraggiare le segnalazioni e di migliorare la sicurezza. Tuttavia, nonostante il sostegno della maggior parte delle delegazioni, la Commissione ha indicato che il testo di compromesso della presidenza non garantisce all'informatore una tutela sufficiente.

IV. ALTRE QUESTIONI

c) Atti delegati e di esecuzione (articolo 4, nota 22, articolo 8, nota 36, articolo 11, nota 38, e articoli 17 e 18, nota 47)

La proposta iniziale della Commissione conferisce a quest'ultima la facoltà di adottare atti delegati per adeguare gli allegati del regolamento al progresso tecnico, per allinearli alla tassonomia ADREP concordata a livello internazionale, alle altre normative adottate dall'UE e agli accordi internazionali, nonché per aggiornare l'elenco delle parti interessate e il modulo di richiesta di informazioni al repertorio centrale europeo, e di garantire che resti adeguata la gamma di casi da segnalare nell'ambito del sistema obbligatorio.

Una vasta maggioranza di delegazioni ritiene che alcune delle succitate questioni, in particolare l'aggiornamento degli allegati I e II della proposta, costituiscano una parte essenziale dell'atto legislativo che richiede il pieno coinvolgimento degli Stati membri, e non può pertanto accettare la proposta della Commissione su questo punto.

La presidenza ha invitato gli esperti degli Stati membri a esaminare gli allegati della proposta e a formulare raccomandazioni al Gruppo. La proposta della presidenza è stata accettata dal Gruppo. L'attività del gruppo ad hoc è stata coordinata dalla Commissione, con la partecipazione dell'AESA. Dopo tre riunioni in sede di gruppo ad hoc, gli esperti degli Stati membri hanno ritenuto che fosse necessario dedicare più tempo alla discussione degli allegati I e II della proposta. Varie delegazioni hanno quindi rilevato che tali allegati erano troppo importanti per meritare un esame frettoloso o per essere elaborati e/o aggiornati dalla Commissione attraverso atti delegati e hanno proposto di elaborare detti allegati mediante atti di esecuzione. Sostengono che tale soluzione consenta di coinvolgere gli esperti degli Stati membri e offra il tempo necessario per elaborare gli allegati I e II. Di conseguenza, il testo di compromesso della presidenza rispecchia la posizione degli Stati membri e gli articoli 4, 7, 17 e 23 sono stati modificati per consentire l'elaborazione dei succitati allegati mediante atti di esecuzione. La Commissione ha formulato una riserva su tale punto.

d) Applicazione rinviata del regolamento (articolo 24, nota 49)

La proposta della Commissione prevedeva soltanto che il regolamento dovesse entrare in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione della proposta nella Gazzetta ufficiale. Varie delegazioni hanno rilevato tuttavia che le autorità competenti degli Stati membri e le organizzazioni avrebbero necessitato di più tempo per preparare l'applicazione del regolamento e hanno proposto di applicarlo due anni dopo la sua entrata in vigore e non prima dell'entrata in vigore delle misure di esecuzione concernenti l'elenco di eventi che devono essere obbligatoriamente segnalati di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, e l'elenco dei campi obbligatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis. Inoltre, l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, sarà ulteriormente rinviata fino a quando la Commissione avrà sviluppato il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi. La Commissione sostiene che l'applicazione del regolamento subirà un inutile ritardo e che potrebbe essere giustificato rinviare unicamente l'applicazione di taluni articoli. La Commissione mantiene pertanto una riserva sulla proposta di compromesso summenzionata.

La Commissione si riserva inoltre di prendere posizione sull'intera proposta di compromesso in attesa dei negoziati con il Parlamento europeo.

SI ha formulato una riserva d'esame parlamentare.

Altre preoccupazioni e riserve espresse dalle delegazioni figurano nelle note in calce dell'allegato della presente relazione.

V. CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto precede, si invita il Consiglio, nella sessione del 10 giugno 2013, ad esaminare il testo che figura nell'allegato della presente relazione, a risolvere le ultime questioni in sospeso e ad adottare un orientamento generale.

2012/0361 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile, recante modifica del regolamento (UE) n. 996/2010 e abrogazione della direttiva 2003/42/CE, del regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione e del regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno garantire un elevato e uniforme livello di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione nonché attuare tutte le iniziative opportune per ridurre il numero di incidenti e di inconvenienti, affinché i cittadini abbiano fiducia nel trasporto aereo.
- (2) Nell'ultimo decennio il tasso di incidenti mortali nell'aviazione civile è rimasto pressoché costante, ma si teme che il previsto incremento del traffico nei prossimi decenni porti a un aumento del numero di incidenti.
- (3) Il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile⁴ mira a prevenire gli incidenti facilitando lo svolgimento di inchieste sulla sicurezza tempestive, efficaci e di qualità. Il presente regolamento non dovrebbe interferire con la procedura in materia di indagini su incidenti e inconvenienti attuata dalle autorità investigative per la sicurezza nazionali, di cui al regolamento (UE) n. 996/2010.
- (4) L'esperienza ha dimostrato che spesso un certo numero di inconvenienti e diverse altre carenze rivelano l'esistenza di rischi per la sicurezza prima che un incidente si verifichi. Inoltre, nonostante la capacità di trarre insegnamenti dagli incidenti sia fondamentale, i sistemi puramente reattivi hanno mostrato i loro limiti nel continuare a migliorare la sicurezza. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero passare a procedure maggiormente proattive e basate su elementi concreti, incentrate sulla prevenzione degli incidenti grazie all'analisi di tutte le informazioni disponibili in materia di sicurezza, comprese le informazioni sugli eventi verificatisi nel settore dell'aviazione civile.
- (5) Per aumentare il livello di sicurezza nel settore dell'aviazione civile, è necessario che le pertinenti informazioni siano segnalate, raccolte, registrate, tutelate, scambiate, diffuse e analizzate e che le opportune misure di sicurezza siano adottate sulla base delle informazioni raccolte. Questo approccio proattivo e basato su elementi concreti dovrebbe essere adottato dalle autorità competenti in materia di sicurezza degli Stati membri, dalle organizzazioni nell'ambito del loro sistema di gestione della sicurezza e dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA).

⁴ GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35.

- (6) È necessario istituire sistemi di segnalazione obbligatoria e spontanea, che consentano alle persone di segnalare particolari concernenti gli eventi, e le informazioni raccolte dovrebbero essere trasferite all'autorità competente affinché, sulla base delle notifiche, siano adottate le misure necessarie per migliorare la sicurezza dell'aviazione.
- (7) Diverse categorie di addetti dell'aviazione civile assistono a eventi rilevanti ai fini della prevenzione degli incidenti ed è quindi opportuno che li segnalino.
- (8) Per ottenere tutte le informazioni sulla sicurezza che possono contribuire al miglioramento della sicurezza aerea, è necessario incoraggiare lo sviluppo di altri metodi di raccolta dei dati in aggiunta ai sistemi previsti dal presente regolamento.
- (9) Le autorità investigative sulla sicurezza devono avere pieno accesso alle informazioni sugli eventi raccolte o alle segnalazioni di eventi registrate dai rispettivi Stati membri, in modo da stabilire quali incidenti richiedano inchieste di sicurezza e trarre da queste insegnamenti utili per la sicurezza aerea.
- (10) È fondamentale ottenere dati completi e di buona qualità, in quanto le analisi e le tendenze basate su dati inesatti possono portare a risultati fuorvianti e orientare le iniziative verso ambiti in cui non è necessario agire. Inoltre questi dati inesatti potrebbero diminuire la fiducia nelle informazioni provenienti da sistemi per la segnalazione di eventi. Al fine di garantire la qualità e la completezza delle segnalazioni, è opportuno farvi figurare informazioni minime che possono variare in funzione della categoria di evento. Inoltre è opportuno applicare procedure intese a controllare la qualità delle informazioni e garantire la coerenza tra una segnalazione e i primi dati raccolti sull'evento. Con il sostegno della Commissione, è opportuno sviluppare orientamenti adeguati che permettano segnatamente di garantire la qualità e la completezza dei dati nonché l'integrazione coerente e uniforme nelle basi di detti dati. Dovrebbero essere inoltre organizzati, in particolare dalla Commissione, seminari aventi lo scopo di offrire la necessaria assistenza.

- (11) È necessario sviluppare un sistema comune europeo per la classificazione dei rischi, che possa agevolare l'individuazione delle iniziative da adottare con urgenza quando si verificano eventi puntuali che presentano un elevato rischio per la sicurezza. Questo sistema dovrebbe inoltre consentire di identificare i principali settori a rischio sulla base della valutazione di dati aggregati. Il sistema dovrebbe aiutare gli Stati membri a valutare gli eventi e a determinare gli ambiti in cui concentrare più efficacemente le iniziative. Dovrebbe anche, esaminando i dati aggregati da un punto di vista europeo, consentire l'identificazione dei principali settori a rischio nell'Unione e facilitare l'attività condotta nell'ambito del programma europeo di sicurezza aerea e del piano europeo per la sicurezza aerea. È opportuno prevedere un sostegno adeguato, al fine di garantire una classificazione coerente e uniforme dei rischi in tutti gli Stati membri.
- (12) Per facilitare lo scambio di informazioni, le segnalazioni di eventi devono essere conservate in banche dati che utilizzano un sistema compatibile con ECCAIRS (software utilizzato da tutti gli Stati membri e dal repertorio centrale europeo per conservare dette segnalazioni) e con la tassonomia ADREP (tassonomia dell'ICAO utilizzata anche nel software ECCAIRS).
- (13) È necessario segnalare gli eventi che coinvolgono aeromobili immatricolati in uno Stato membro o operati da un'impresa stabilita in uno Stato membro anche nel caso si siano verificati al di fuori del territorio degli Stati membri.
- (14) Le informazioni relative agli eventi vanno scambiate nell'ambito dell'Unione. Ciò dovrebbe migliorare notevolmente l'individuazione dei fattori che rappresentano o possono rappresentare un rischio e consentire agli Stati membri di ricevere tutte le necessarie informazioni sugli eventi verificatisi sul loro territorio ma segnalate a un altro Stato membro.
- (15) Lo scambio di informazioni sugli eventi dovrebbe attenersi all'obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione, non dovrebbe pertanto servire per l'attribuzione di colpe e responsabilità o per l'analisi comparativa delle prestazioni di sicurezza.

- (16) Il repertorio centrale europeo costituisce il modo più efficace per assicurare lo scambio di una grande quantità di informazioni tra tutti gli Stati membri, la Commissione e l'AESA.
- (17) Tutte le informazioni in materia di sicurezza ottenute dalle segnalazioni di eventi raccolte nell'Unione dovrebbero essere tempestivamente trasferite nel repertorio centrale europeo. Le informazioni così raccolte dovrebbero riguardare gli incidenti, ma anche gli incidenti e gli inconvenienti gravi oggetto d'inchieste condotte in conformità del regolamento (UE) n. 966/2010.
- (18) Il presente regolamento deve applicarsi alle informazioni concernenti eventi nazionali e registrate nelle basi dati nazionali.
- (19) Le informazioni in materia di sicurezza contenute nel repertorio centrale europeo devono essere messe a completa disposizione degli organismi preposti alla regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile, compresa l'AESA, e delle autorità incaricate delle inchieste su incidenti e inconvenienti nell'ambito dell'Unione.
- (20) Le parti interessate possono chiedere l'accesso a talune informazioni contenute nel repertorio centrale europeo.
- (21) I punti di contatto nazionali sono gli organismi che dispongono delle migliori conoscenze sulle parti interessate stabilite nel rispettivo Stato membro, pertanto è opportuno che ciascun punto di contatto nazionale tratti le richieste emananti dalle parti interessate stabilite sul territorio dello Stato membro in questione, mentre le richieste provenienti da parti interessate di paesi terzi o da organizzazioni internazionali devono essere trattate dalla Commissione.
- (22) Le informazioni contenute nelle segnalazioni di eventi devono essere analizzate in modo da identificare i rischi a livello di sicurezza. Sulla base di dette informazioni vanno stabilite le iniziative opportune al fine di migliorare la sicurezza aerea, da attuare tempestivamente. Le informazioni concernenti l'analisi e il follow-up degli eventi devono essere comunicate alle organizzazioni e alle autorità degli Stati membri, in quanto il fatto di reagire alle segnalazioni costituisce un buon incentivo affinché le persone segnalino eventi.

- (23) È opportuno monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed eventualmente prendere le ulteriori misure necessarie per garantire che le carenze in materia di sicurezza siano adeguatamente risolte. Le informazioni contenute nelle segnalazioni di eventi dovrebbero essere utilizzate anche sotto forma di dati aggregati per individuare le tendenze in atto.
- (24) Quando determinano le iniziative da includere nel rispettivo programma nazionale in materia di sicurezza, e al fine di garantire che le iniziative siano basate su elementi concreti, è auspicabile che gli Stati membri utilizzino le informazioni ottenute dalle segnalazioni di eventi raccolte e dalla loro analisi.
- (25) Poiché l'obiettivo di migliorare la sicurezza aerea non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, in quanto i sistemi di segnalazione gestiti dagli Stati membri a livello nazionale sono meno efficienti di una rete coordinata in cui lo scambio di informazioni consenta di individuare eventuali problemi di sicurezza e i principali settori a rischio nell'ambito dell'Unione, l'analisi a livello nazionale deve essere completata dall'analisi e dal follow-up a livello dell'Unione, così da garantire una migliore prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione. Questo compito deve essere svolto, a livello dell'Unione, da una rete di analisti della sicurezza aerea.
- (26) In particolare il programma europeo di sicurezza aerea e il piano europeo per la sicurezza aerea devono beneficiare del lavoro svolto dalla rete di analisti della sicurezza aerea al fine di stabilire, sulla base di elementi concreti, quali azioni attuare a livello dell'Unione.
- (27) Il pubblico deve disporre di informazioni aggregate a carattere generale sul livello di sicurezza dell'aviazione civile negli Stati membri e nell'Unione. Tali informazioni devono includere in particolare tendenze e analisi elaborate a seguito dell'applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri nonché informazioni in forma aggregata sul contenuto del repertorio centrale europeo.

- (28) Il sistema di sicurezza dell'aviazione civile si basa sul feedback e sugli insegnamenti tratti da incidenti e inconvenienti. La segnalazione di eventi e l'utilizzazione delle relative informazioni a fini di sicurezza si basano su un rapporto di fiducia tra l'informatore e l'organismo responsabile della raccolta e della valutazione. Ciò richiede una rigida applicazione delle norme in materia di riservatezza. La protezione delle informazioni sulla sicurezza da usi impropri e l'accesso al repertorio centrale europeo limitato alle sole parti interessate, che partecipano al processo di miglioramento della sicurezza dell'aviazione civile, hanno lo scopo di garantire la continua disponibilità di dette informazioni, in modo che sia possibile adottare azioni di prevenzione corrette e tempestive e migliorare la sicurezza aerea. In questo contesto, le informazioni sensibili in materia di sicurezza devono essere adeguatamente protette e devono essere raccolte garantendo la loro riservatezza, la tutela della loro fonte e la fiducia degli addetti all'aviazione civile. È opportuno istituire misure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni raccolte mediante i sistemi di segnalazione di eventi nonché limitare l'accesso al repertorio centrale europeo. Le legislazioni nazionali sulla libertà di informazione devono tenere conto della necessaria riservatezza di dette informazioni. Le informazioni raccolte devono essere adeguatamente protette dall'uso o dalla diffusione non autorizzati, dovendo essere utilizzate unicamente per mantenere o migliorare la sicurezza aerea e non per attribuire colpe o responsabilità.
- (29) Le persone che hanno segnalato un evento in applicazione del presente regolamento devono essere adeguatamente tutelate. In questo contesto, le segnalazioni di eventi devono essere rese anonime e i dati relativi all'informatore non devono essere registrati nelle basi dati.
- (30) Inoltre il sistema dell'aviazione civile dovrebbe promuovere un ambiente non repressivo, che faciliti la segnalazione spontanea di eventi e contribuisca di conseguenza ad attuare il principio della «cultura dell'equità». Questo ambiente non repressivo non osta all'adozione delle iniziative necessarie per mantenere o migliorare il livello della sicurezza.
- (31) Una “cultura dell'equità” deve incoraggiare le persone a trasmettere le informazioni in materia di sicurezza, senza tuttavia esonerarle dalle loro normali responsabilità. In tale contesto, i dipendenti non devono essere sanzionati sulla base delle informazioni che hanno fornito in applicazione del presente regolamento, tranne in caso di negligenza grave.

- (32) È importante definire con precisione l'ambito di tutela degli informatori da sanzioni o conseguenze giudiziarie, stabilendo una definizione comune della negligenza grave.
- (33) È opportuno che il trattamento degli eventi segnalati sia affidato a persone all'uopo designate e operativamente indipendenti da altri servizi, al fine di contribuire all'istituzione di una "cultura dell'equità" e di rafforzare la fiducia delle persone nel sistema.
- (34) I dipendenti devono avere la possibilità di segnalare violazioni ai principi che disciplinano la loro tutela stabiliti dalla presente normativa. Gli Stati membri devono stabilire quali conseguenze incorrono coloro che infrangono i principi relativi alla tutela dell'informatore e adottare sanzioni nei casi opportuni.
- (35) Le persone possono essere indotte a non segnalare eventi per il timore che ciò costituisca un'autodenuncia e che vi possano essere conseguenze giudiziarie. Per questo motivo è opportuno che gli Stati membri evitino di ricorrere in giudizio nei confronti di un informatore sulla base della segnalazione stessa, salvo in caso di negligenza grave. Inoltre la collaborazione tra le autorità giudiziarie e quelle di sicurezza deve essere migliorata e formalizzata mediante accordi preliminari, che devono rispettare l'equilibrio tra i diversi interessi pubblici in gioco e riguardare in particolare l'accesso alle segnalazioni di eventi contenute nelle basi dati nazionali e il loro uso.
- (36) Allo scopo di garantire che siano opportunamente modificate e aggiornate le informazioni figuranti negli allegati del presente regolamento nonché di definire il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi, di attualizzare le misure relative all'integrazione nel repertorio centrale europeo e di estendere o limitare la diffusione delle informazioni ivi contenute, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È in particolare importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella fase di preparazione e di elaborazione degli atti delegati la Commissione deve garantire la contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (37) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, è necessario conferire alla Commissione competenze di esecuzione in merito all'applicazione del sistema comune europeo per la classificazione dei rischi e alla gestione del repertorio centrale europeo. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁵.
- (38) Le norme in materia di trattamento dei dati e di tutela delle persone fisiche, definite nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁶, e nel regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁷, devono essere pienamente rispettate nell'applicazione del presente regolamento. Le norme in materia di accesso ai dati, definite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁸, devono essere pienamente rispettate nell'applicazione del presente regolamento tranne per quanto concerne la divulgazione dei dati e delle informazioni contenute nel repertorio centrale europeo, protetti da norme più rigorose in materia di accesso previste dal presente regolamento.

⁵ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁶ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁷ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁸ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

- (39) Le sanzioni devono consentire di sanzionare qualsiasi persona fisica o giuridica che, in violazione del presente regolamento, fa un uso improprio delle informazioni protette ai sensi dello stesso; penalizza chi ha segnalato un evento, tranne in caso di colpa grave; non istituisce un ambiente propizio alla raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi; non analizza le informazioni raccolte e non agisce per ovviare alle carenze, effettive o potenziali, riscontrate in materia di sicurezza; non condivide le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento.
- (40) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'adozione di regole comuni in materia di segnalazione di eventi nel settore dell'aviazione civile, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti europei, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (41) Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 996/2010.
- (42) È necessario abrogare la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile⁹, il regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile¹⁰ e il regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile¹¹.

⁹ GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.

¹⁰ GU L 294 del 13.11.2007, pag. 3.

¹¹ GU L 295 del 14.11.2007, pag. 7.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

1. Il presente regolamento è inteso a migliorare la sicurezza del settore aereo, garantendo che le informazioni in materia siano segnalate, raccolte, registrate, tutelate, scambiate, diffuse e analizzate. Esso mira a garantire che a seguito delle informazioni raccolte siano adottate le misure di sicurezza eventualmente necessarie. È inteso a garantire la continua disponibilità delle informazioni sulla sicurezza attraverso norme relative all'uso adeguato delle informazioni e alla tutela dell'informatore. *(ultima frase spostata all'articolo 3 - Oggetto)*
2. La segnalazione di eventi ha unicamente l'obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti e non di determinare colpe o responsabilità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (0) "incidente", un incidente ai sensi del regolamento (UE) n. 996/2010;
- (0 bis) "aeromobile", ogni macchina che può trarre sustentazione nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle dovute all'effetto suolo¹²;

¹² Articolo 2, punto 18, del regolamento 923/2012 (GU L 281 del 12.10.2012, p. 1) e allegato 6 della convenzione di Chicago. Questa definizione deve essere letta in connessione con l'articolo 3 (Campo d'applicazione).

- (0 ter) "informazioni prive dei dati personali", informazioni derivanti da segnalazioni di eventi dalle quali sono stati eliminati tutti i dati personali quali i nomi e gli indirizzi delle persone fisiche;
- (1) "anonimizzazione", eliminazione dalle segnalazioni presentate di tutti i dati personali relativi all'informatore e degli eventuali dati, ivi compresa la denominazione della o delle organizzazioni coinvolte nell'evento, che possano rivelare l'identità dell'informatore o di terzi o che possano permettere di dedurre l'identità a partire dalle informazioni;
- (2) "programma europeo di sicurezza aerea", insieme integrato delle disposizioni regolamentari adottate a livello dell'Unione, unitamente alle attività e alle procedure utilizzate per la gestione congiunta della sicurezza a livello europeo;
- (3) "piano europeo per la sicurezza aerea", analisi delle questioni attinenti alla sicurezza e piano d'azione in materia a livello europeo;
- (4) [...] ¹³
- (5) "inconveniente", un inconveniente ai sensi del regolamento (UE) n. 996/2010;
- (5 bis) "inconveniente grave", un inconveniente grave ai sensi del regolamento (UE) n. 996/2010¹⁴;
- (6) "parte interessata", qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi organismo ufficiale, avente o meno una propria personalità giuridica, che è in grado di partecipare al miglioramento della sicurezza dell'aviazione civile avendo accesso alle informazioni sugli eventi scambiate tra gli Stati membri e che figura in una delle categorie di parti interessate istituite dal presente regolamento;

¹³ EL e NL preferiscono mantenere la definizione di "negligenza grave". Anche COMM. ha formulato una riserva sulla soppressione di questa definizione.

¹⁴ Ai sensi dell'articolo 2, punto 16, del regolamento 996/2010, GU L 295 del 12.11.2010, p. 35.

- (7) “cultura dell’equità”: cultura nella quale gli operatori a contatto con il pubblico non vengono sanzionati per azioni, omissioni o decisioni da essi adottate sulla base della loro esperienza e formazione,¹⁵ ma nella quale non sono tuttavia tollerate la colpa grave, le infrazioni intenzionali e le azioni lesive¹⁶;
- (8) "evento", qualsiasi evento relativo alla sicurezza¹⁷ che metta in pericolo o, se non corretto o risolto, che possa mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona, segnatamente gli incidenti e gli inconvenienti gravi;
- (9) "organizzazione", qualsiasi organizzazione che fornisce prodotti e/o servizi nel settore dell’aviazione che ha in forza, contratta o utilizza i servizi di persone tenute a segnalare gli eventi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3¹⁸;
- (10) "punto di contatto",
- a) autorità competente designata da ciascuno Stato membro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, quando una domanda di informazioni emana da una parte interessata stabilita in uno Stato membro; o
 - b) la Commissione, quando la domanda emana da una parte interessata non stabilita nell’Unione;
- (11) "autorità investigativa per la sicurezza", autorità investigativa nazionale permanente per la sicurezza dell’aviazione civile che conduce o controlla le inchieste in materia di sicurezza di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 996/2010;

¹⁵ Sarà aggiunto un considerando sulla seguente falsariga: *"laddove siano tempestivamente ed onestamente segnalate ad un'organizzazione coinvolta o a un'autorità competente"*.

¹⁶ Sarà aggiunto un considerando sulla seguente falsariga: *"cultura dell'equità" è un elemento essenziale del concetto più ampio di "cultura della sicurezza", che è una pietra angolare di un solido sistema di gestione della sicurezza"*.

¹⁷ IT è contraria alla soppressione del testo *"o altra circostanza irregolare"*.

¹⁸ Sarà aggiunto un nuovo considerando sulla seguente falsariga: *"Questa definizione non esclude la segnalazione di qualsiasi evento da parte di persone non elencate nell'articolo 4, paragrafo 3"*.

- (12) “sistema di gestione della sicurezza (SGS)”, approccio sistematico alla gestione della sicurezza, comprese le strutture organizzative, le responsabilità, le politiche e le procedure necessarie;
- (13) "programma statale di sicurezza (PSS)", complesso integrato di legislazioni e attività al fine di gestire la sicurezza dell'aviazione civile in uno Stato membro.
- (14) "pericolo", condizione od oggetto con il potenziale di causare la morte, provocare lesioni al personale, danni alle attrezzature o alle strutture, perdita di materiale o ridurre la capacità di eseguire una data funzione¹⁹.

Articolo 3

Oggetto e campo d'applicazione

1. Il presente regolamento prevede disposizioni sulla segnalazione di eventi o altre informazioni sulla sicurezza che mettono in pericolo o, se non corretti o risolti, rischiano di mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona, attrezzatura o installazione, compromettendo l'operatività dell'aeromobile (*una frase è stata spostata nell'articolo 4, paragrafo 3*). Esso prevede un'analisi e misure di follow-up in merito agli eventi segnalati. Esso prevede inoltre norme concernenti l'integrazione delle informazioni raccolte in un repertorio centrale europeo e la divulgazione di tali informazioni rese anonime alle parti interessate, affinché queste dispongano delle informazioni di cui hanno bisogno per migliorare la sicurezza dell'aviazione civile.

¹⁹ Secondo la definizione della 3ª versione del "manuale di gestione della sicurezza" dell'ICAO (doc. ICAO 9859), punto 1.12.1.

2. Il presente regolamento si applica agli aeromobili, ad eccezione di quelli di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2008²⁰. Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento anche agli aeromobili di cui a detto allegato II.

*Articolo 4*²¹

Obbligo di segnalazione

1. Un sistema di segnalazione obbligatoria è istituito da ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro, al fine di facilitare la raccolta di informazioni dettagliate sui propri eventi.
 2. Un sistema di segnalazione obbligatoria è istituito da ciascuno Stato membro per facilitare la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi, inclusa la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi ottenute da organizzazioni in applicazione del paragrafo 1.
- 2 bis. Mediante atti di esecuzione²², la Commissione adotta un elenco di eventi che le persone elencate nel paragrafo 3 hanno l'obbligo di segnalare nell'ambito dei sistemi di segnalazione obbligatoria degli eventi ai sensi del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Ciò comprende requisiti semplificati²³ per i potenziali informatori che operano aeromobili a motore non complessi. L'elenco contiene gli eventi che mettono in pericolo o, se non corretti o risolti, rischiano di mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona, attrezzatura o installazione, compromettendo l'operatività dell'aeromobile, e comprende almeno le seguenti categorie:

²⁰ Regolamento 216/2008, GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

²¹ FR preferirebbe che i sistemi di segnalazione obbligatoria degli eventi si applicassero agli aeromobili di trasporto pubblico e agli aeromobili dell'aviazione generale a turbina.

²² La Commissione ha formulato una riserva sulla sostituzione degli atti delegati con atti di esecuzione per l'adozione dell'elenco di eventi segnalati nell'ambito dei sistemi di segnalazione obbligatoria degli eventi.

²³ Verrà aggiunto un considerando per spiegare che, per gli aeromobili non complessi, il campo di applicazione è lo stesso degli altri aeromobili, ma gli obblighi di segnalazione devono essere formulati in modo diverso al fine di facilitare la segnalazione.

- eventi collegati alle operazioni dell'aeromobile, quali gli eventi relativi a collisioni, decollaggio e atterraggio e al carburante, gli eventi relativi al volo, quelli relativi alle comunicazioni e gli eventi relativi alle emergenze e alle altre situazioni critiche, all'inabilità fisica dell'equipaggio e alle condizioni meteorologiche o la sicurezza;
- eventi relativi alle condizioni tecniche, alla manutenzione e alla riparazione dell'aeromobile, quali difetti strutturali, funzionamento difettoso del sistema, propulsione (motori, propulsori e rotori) e propulsori ausiliari;
- eventi relativi ai servizi e alle installazioni di navigazione aerea, quali le collisioni o le collisioni potenziali, eventi specifici relativi agli ATM/ANS ed eventi operativi relativi agli ATM/ANS;
- eventi relativi agli aeroporti e ai servizi a terra quali gli eventi relativi alle attività e agli impianti aeroportuali, all'imbarco di passeggeri, bagagli, posta e carico e le manovre e i servizi a terra dell'aeromobile.

3. Le persone fisiche di seguito indicate segnalano gli eventi di cui al paragrafo 2 bis utilizzando il sistema istituito dall'organizzazione da cui dipende detta persona a norma del paragrafo 1 o, in mancanza di questo, il sistema istituito dallo Stato membro di stabilimento della loro organizzazione o dallo Stato membro che ha emesso, convalidato o convertito la licenza del pilota, ai sensi del paragrafo 2:

- a) il pilota in comando di un aeromobile immatricolato in uno Stato membro o di un aeromobile immatricolato al di fuori dell'Unione ma utilizzato da un operatore per il quale uno Stato membro assicura il controllo delle operazioni o da un operatore stabilito nell'Unione;
- b) la persona addetta alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione, alla sorveglianza della manutenzione o alla modifica di un aeromobile, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo di uno Stato membro o sotto il controllo dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA);

- c) la persona che firma un certificato di revisione dell'aeronavigabilità o di idoneità al servizio di un aeromobile, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo di uno Stato membro o sotto il controllo dell'AESA;
- d) la persona che svolge una funzione per la quale deve essere autorizzata da uno Stato membro quale controllore del traffico aereo o quale addetto all'informazione di volo;
- e) la persona che svolge una funzione connessa con la gestione della sicurezza di un aeroporto cui si applica il regolamento (CE) n. 1008/2008²⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵;
- f) la persona che svolge una funzione connessa con l'installazione, la modifica, la manutenzione, la riparazione, la revisione, le prove di volo o l'ispezione di strutture della navigazione aerea delle quali è responsabile uno Stato membro;
- g) la persona che svolge una funzione connessa con le manovre a terra, compresi il rifornimento di combustibile, la manutenzione, la preparazione dei documenti di carico, le operazioni di carico, le operazioni antighiaccio e il rimorchio in un aeroporto contemplato dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

²⁴ FR propone di sostituire il riferimento al regolamento 1008/2008 con il regolamento 216/2008. La Commissione precisa che, nella vigente direttiva, si fa già riferimento al regolamento 2408/1992, che è stato sostituito dal regolamento 1008/2008.

²⁵ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE); GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

4. Qualsiasi persona elencata al paragrafo 3 segnala gli eventi²⁶ entro 72 ore²⁷ dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, a meno che circostanze eccezionali lo impediscano.
5. [...] (*spostato al paragrafo 7*)
6. Ciascuna organizzazione certificata o autorizzata dall'AESA trasmette all'AESA le informazioni dettagliate sugli eventi raccolte a norma del paragrafo 1 senza indebito ritardo dalla comunicazione dell'evento.
7. Qualsiasi organizzazione stabilita in uno Stato membro non contemplato dal precedente paragrafo presenta all'autorità competente di detto Stato membro, di cui all'articolo 6, paragrafo 2 le informazioni dettagliate relative agli eventi raccolte a norma del paragrafo 1 senza indebito ritardo dalla comunicazione dell'evento. (*spostato dal paragrafo 5*)

28

²⁶ IT propone di aggiungere il seguente testo: *"in modo tempestivo al fine di rispettare i termini per le segnalazioni di cui ai paragrafi 6 e 7 o utilizzando il sistema istituito dagli Stati membri,"*.

²⁷ IT propone di sopprimere tutti i termini e rendere più flessibile la segnalazione da parte delle persone, secondo le norme previste da ciascuna organizzazione.

²⁸ Il seguente testo integrerà il considerando 3: *"In caso di incidente o inconveniente grave, la comunicazione dell'evento è altresì soggetta alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 996/2010."*

Articolo 5
Segnalazioni spontanee

1. Un sistema di segnalazione spontanea è istituito da ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro, allo scopo di facilitare la raccolta di eventi²⁹ che potrebbero non essere rilevati dal sistema di segnalazione obbligatoria o di altre informazioni sulla sicurezza che l'informatore ritiene rappresentino o possano rappresentare un rischio.

2. Un sistema di segnalazione spontanea è istituito da ciascuno Stato membro, allo scopo di facilitare la raccolta di eventi³⁰ che potrebbero non essere rilevati dal sistema di segnalazione obbligatoria o di altre informazioni sulla sicurezza che l'informatore ritiene rappresentino o possano rappresentare un rischio. Tale sistema include anche, senza esservi limitato, la raccolta di informazioni trasferite dalle organizzazioni ai sensi del paragrafo 5 bis.

²⁹ IT propone di aggiungere: "*relativi a carenze effettive o potenziali in materia di sicurezza*".
DE, ES e MT suggeriscono di inserire il testo proposto da IT in un considerando.

³⁰ Ibidem.

3. I sistemi di segnalazione spontanea consentono la raccolta di eventi³¹ o di informazioni sulla sicurezza che non devono essere obbligatoriamente comunicati a norma dell'allegato I o la segnalazione di eventi o di informazioni sulla sicurezza da parte di persone non elencate nell'articolo 4, paragrafo 3.
4. [...] (*spostato al paragrafo 5 bis*)
5. Ciascuna organizzazione certificata o autorizzata dall'AESA trasmette all'AESA le informazioni dettagliate sugli eventi pertinenti e le informazioni sulla sicurezza raccolte a norma del paragrafo 1.
- 5 bis. Qualsiasi organizzazione stabilita in uno Stato membro non contemplato dal precedente paragrafo presenta all'autorità competente di detto Stato membro, di cui all'articolo 6, paragrafo 2 le informazioni dettagliate relative agli eventi pertinenti e le informazioni sulla sicurezza raccolte a norma del paragrafo 1. **Gli Stati membri possono imporre alle organizzazioni aventi sede nel loro territorio di trasmettere le informazioni dettagliate relative a tutti gli eventi a norma del paragrafo 1.**
6. Gli Stati membri e le organizzazioni possono istituire altri sistemi di raccolta e di trattamento dei dati in materia di sicurezza, allo scopo di ottenere informazioni dettagliate sugli eventi suscettibili di non essere registrati dai sistemi di segnalazione di cui all'articolo 4 e al presente articolo, paragrafi 1 e 2. Questi sistemi possono prevedere la segnalazione a enti diversi da quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e richiedere un'attiva partecipazione del settore industriale.
7. Le informazioni ricevute dalle segnalazioni spontanee e obbligatorie possono essere integrate in un unico sistema.

³¹ IT propone di aggiungere: "*relativi a carenze effettive o potenziali in materia di sicurezza*".

Articolo 6

Raccolta e conservazione delle informazioni

1. Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro predispone un sistema per gestire la raccolta, la valutazione, l'elaborazione, l'analisi e la conservazione delle informazioni dettagliate sugli eventi comunicate a norma degli articoli 4 e 5. La gestione di tali segnalazioni è organizzata in modo tale da tutelare opportunamente la riservatezza dell'informatore nell'ambito della promozione della cultura dell'equità³².

2. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti a predisporre un sistema di raccolta, valutazione, elaborazione, analisi e conservazione delle informazioni dettagliate sugli eventi comunicate a norma degli articoli 4 e 5. La gestione di tali segnalazioni è organizzata in modo tale da tutelare opportunamente la riservatezza dell'informatore nell'ambito della promozione della cultura dell'equità.

Questo compito può essere affidato, congiuntamente o separatamente, alle seguenti autorità:

- a) l'autorità nazionale dell'aviazione civile; e/o
- b) l'autorità investigativa per la sicurezza; e/o
- c) qualsiasi altro organismo o ente indipendente stabilito nell'Unione europea, incaricato di questa funzione.

³² Il seguente testo verrà usato quale base per un considerando: *"I requisiti imposti al settore del trasporto aereo in materia di segnalazione degli eventi devono essere proporzionati alla dimensione dell'organizzazione e al relativo ambito di attività. Pertanto dovrebbe essere possibile, in particolare per le organizzazioni più piccole, decidere di riunire/congiungere le funzioni dei responsabili in seno all'organizzazione o di consentire l'esternalizzazione della raccolta, valutazione, elaborazione, analisi e conservazione delle informazioni dettagliate sugli eventi ad enti specializzati approvati/certificati. Tali enti dovrebbero soddisfare il massimo livello di sicurezza dei dati e di riservatezza. Tuttavia, la responsabilità generale deve restare di competenza delle organizzazioni."*

Qualora designi più di un organismo o ente, uno Stato membro indica uno di essi come punto di contatto per il trasferimento delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2 bis. L'AESA predispone un sistema di raccolta, valutazione, elaborazione, analisi e conservazione delle informazioni dettagliate sugli eventi comunicate a norma degli articoli 4 e 5. La gestione di tali segnalazioni è organizzata in modo tale da tutelare opportunamente la riservatezza dell'informatore nell'ambito della promozione della cultura dell'equità.

2 ter. Fatte salve le disposizioni nazionali di diritto penale applicabili, gli Stati membri si astengono dal perseguire le persone che partecipano ai sistemi di cui al paragrafo 2 in relazione alle decisioni adottate nell'ambito dei rispettivi doveri di valutazione, trattamento e analisi degli eventi le quali, successivamente e in retrospettiva, risultino essere errate o inefficaci ma che, nel momento in cui sono state adottate e in base alle informazioni allora disponibili, erano adeguate e opportune.

3. Le organizzazioni conservano in una o più banche dati le segnalazioni di eventi stabilite in base alle informazioni sugli eventi raccolte a norma degli articoli 4 e 5³³.

4. Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 conservano in una banca dati nazionale le segnalazioni di eventi stabilite in base alle informazioni sugli eventi raccolte a norma degli articoli 4 e 5.

³³ Il seguente testo verrà usato quale base per un considerando: *"Le organizzazioni conservano nella banca dati le segnalazioni di eventi stabilite in base alle informazioni sugli eventi raccolte a norma degli articoli 4 e 5. La complessità della banca dati dovrebbe essere proporzionata alla dimensione dell'organizzazione e/o alla sua importanza relativamente agli obiettivi del presente regolamento e dovrebbe consistere, come minimo, di un archivio di dati contenente tutti i campi obbligatori elencati nell'allegato II del presente regolamento."*

5. Anche le informazioni pertinenti sugli incidenti e gli inconvenienti gravi raccolte o rilasciate da autorità investigative sulla sicurezza devono essere registrate in detta banca dati nazionale.
- 5 bis. L'AESA conserva in una banca dati le segnalazioni di eventi stabilite in base alle informazioni sugli eventi raccolte a norma degli articoli 4 e 5.
- 5 ter. Per poter espletare i compiti indicati all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 996/2010, le autorità investigative per la sicurezza devono avere pieno accesso alla loro banca dati nazionale di cui al paragrafo 4. *(spostato dal paragrafo 7)*
6. Per essere aiutate ad espletare i loro compiti in materia di sicurezza, le autorità dell'aviazione civile degli Stati membri devono avere pieno accesso alla loro banca dati nazionale di cui al paragrafo 4.
7. [...] (spostato al paragrafo 5 ter)

Articolo 7

Qualità e contenuto delle segnalazioni di eventi

1. Le segnalazioni di cui all'articolo 6 provenienti dal sistema di segnalazione obbligatoria degli eventi devono contenere quanto meno le seguenti informazioni:
- campi comuni obbligatori;
 - se del caso, campi obbligatori specifici tra i quali rispettivamente campi relativi agli aeromobili, ai servizi di navigazione aerea, agli aeroporti e alla manutenzione.

- 1 bis. Per facilitare la raccolta, la conservazione e la valutazione delle informazioni, mediante atti di esecuzione la Commissione redige l'elenco dettagliato dei campi obbligatori comuni e dei campi obbligatori specifici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
- 1 ter. Anche le segnalazioni di eventi provenienti dal sistema di segnalazione spontanea degli eventi devono essere completate, per quanto possibile, utilizzando i campi stabiliti per la segnalazione obbligatoria.
2. Ciascuna segnalazione di evento di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, indica la classificazione dell'evento segnalato in funzione dei rischi per la sicurezza. Tale classificazione è convalidata dall'autorità competente dello Stato membro o dall'AESA, in conformità del sistema comune europeo per la classificazione dei rischi di cui al paragrafo 5³⁴.
 3. Le organizzazioni e gli Stati membri istituiscono procedure di controllo della qualità dei dati al fine di migliorare la coerenza dei dati, segnatamente quella tra le informazioni raccolte inizialmente e le segnalazioni conservate nella banca dati.
 4. Le banche dati di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, utilizzano formati standardizzati al fine di facilitare lo scambio di informazioni e hanno un formato compatibile con il software ECCAIRS e con la tassonomia ADREP.
 5. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e con l'AESA, sviluppa un sistema comune europeo per la classificazione dei rischi, al fine di classificare gli eventi in funzione dei rischi per la sicurezza. In questo contesto, la Commissione tiene conto della necessaria compatibilità con i meccanismi di classificazione dei rischi esistenti. La Commissione sviluppa tale sistema europeo per la classificazione dei rischi al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

³⁴ Un nuovo considerando spiegherà che le organizzazioni possono usare qualsiasi meccanismo per la classificazione dei rischi che gli Stati membri provvederanno a convertire nel RCE e a convalidare.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 allo scopo di definire il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi.
7. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità di attuazione del sistema comune europeo per la classificazione dei rischi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
8. La Commissione sostiene le autorità competenti degli Stati membri nei loro compiti di integrazione dei dati e segnatamente, ma non esclusivamente, di integrazione delle informazioni minime di cui al paragrafo 1, di classificazione degli eventi in funzione dei rischi di cui al paragrafo 2 e di introduzione delle procedure per il controllo di qualità dei dati di cui al paragrafo 3. Questo sostegno della Commissione, concesso in particolare sotto forma di materiale di orientamento e di seminari, contribuisce ad armonizzare il processo di inserimento dei dati in tutti gli Stati membri.

Articolo 8

Repertorio centrale europeo

1. La Commissione gestisce un repertorio centrale europeo per registrare tutte le segnalazioni di eventi raccolte nell'Unione.
2. Ciascuno Stato membro, di concerto con la Commissione, aggiorna il repertorio centrale europeo mediante il trasferimento di tutte le informazioni sulla sicurezza contenute nelle basi dati nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 4. *(ultima frase spostata all'articolo 9, paragrafo 1)*

3. L'AESA concorda con la Commissione i protocolli tecnici per il trasferimento nel repertorio centrale europeo di tutte le segnalazioni di eventi raccolte dall'AESA a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵ e delle relative norme di attuazione, nonché delle informazioni raccolte in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 6, e dell'articolo 5, paragrafo 5.
4. Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta le modalità di gestione del repertorio centrale europeo di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
5. ³⁶ [...].

Articolo 9

Scambio di informazioni³⁷

1. Gli Stati membri e l'AESA partecipano allo scambio di informazioni mettendo a disposizione delle autorità competenti degli altri Stati membri, dell'AESA e della Commissione, mediante il repertorio centrale europeo, tutte le informazioni in materia di sicurezza registrate nelle rispettive basi dati sulle segnalazioni. Le segnalazioni degli eventi sono trasferite al repertorio centrale europeo entro un periodo di due mesi dalla data in cui sono state inserite nella base dati nazionale. Le segnalazioni di eventi sono aggiornate ogni qualvolta sia necessario, aggiungendo ulteriori informazioni in materia di sicurezza.

³⁵ Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (testo rilevante ai fini del SEE), *GU L 79 del 19.3.2008*, pag. 1.

³⁶ Riserva della Commissione sulla soppressione degli atti delegati ai fini di questo paragrafo.

³⁷ Il seguente testo verrà usato quale base per un considerando: "*L'AESA e la Commissione devono fornire il supporto tecnico per l'interoperabilità dei sistemi.*"

2. Anche le informazioni relative a incidenti e inconvenienti gravi sono trasferite nel repertorio centrale europeo. Nel corso dello svolgimento di un'indagine su incidenti ed inconvenienti gravi sono trasferiti nel repertorio centrale i dati concreti preliminari ad essi relativi. A indagine conclusa, si aggiungono la relazione finale dell'indagine e, se disponibile, la sintesi in inglese della relazione finale dell'indagine.
3. Se, nella raccolta delle informazioni sugli eventi o nella registrazione delle segnalazioni o di un'analisi svolta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, uno Stato membro o l'AESA individua aspetti di sicurezza che considera interessanti per altri Stati membri o l'AESA o che potrebbero rendere necessaria l'adozione di misure di sicurezza da parte di altri Stati membri o dell'AESA, detto Stato membro o l'AESA comunica quanto prima tutte le pertinenti informazioni sulla sicurezza alle competenti autorità degli Stati membri o all'AESA.

Articolo 10

Diffusione delle informazioni registrate nel repertorio centrale europeo

1. Qualsiasi ente preposto alla regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile o autorità investigativa per la sicurezza nell'ambito dell'Unione ha pieno accesso on line a informazioni sugli eventi contenute nel repertorio centrale europeo. Le informazioni devono essere utilizzate conformemente ai principi e alle salvaguardie stabiliti dagli articoli 15 e 16.
2. Le parti interessate elencate nell'allegato III possono chiedere l'accesso a talune informazioni contenute nel repertorio centrale europeo. Le parti interessate stabilite nell'Unione presentano le richieste di informazioni al punto di contatto dello Stato membro nel quale hanno sede. Le parti interessate che non sono stabilite nell'Unione presentano le richieste alla Commissione. La Commissione informa l'autorità competente dello Stato membro interessato quando viene presentata una richiesta in tal senso.

- 2 bis. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento 996/2010, le informazioni contenute nel repertorio centrale europeo e relative a indagini di sicurezza in corso condotte in conformità del regolamento 996/2010 non sono comunicate alle parti interessate ai sensi del presente articolo.
3. Per motivi di sicurezza, non è concesso alle parti interessate l'accesso diretto al repertorio centrale europeo.

Articolo 11

Trattamento delle richieste e decisioni

1. Le richieste di accesso alle informazioni contenute nel repertorio centrale europeo sono presentate utilizzando moduli approvati dal punto di contatto e contenenti almeno le voci elencate nell'allegato II.
2. Quando riceve una richiesta, un punto di contatto verifica che sia stata presentata da una parte interessata nonché la propria competenza al trattamento della richiesta. Se il punto di contatto determina che la competenza al trattamento della richiesta spetta a un altro Stato membro o alla Commissione, trasmette la richiesta stessa a tale Stato membro o alla Commissione, a seconda del caso.
3. Un punto di contatto che riceve una richiesta valuta caso per caso se la richiesta è giustificata e ammissibile. I punti di contatto possono fornire alle parti interessate informazioni in formato cartaceo oppure utilizzando sistemi di comunicazioni elettroniche protetti.

4. Se la richiesta è accolta, il punto di contatto determina la quantità e il livello di informazioni da fornire. Le informazioni sono limitate a quanto è strettamente necessario per lo scopo della richiesta, fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16. Le informazioni che non si riferiscono alle apparecchiature, alle operazioni o al settore di attività della parte interessata sono fornite soltanto in forma aggregata o rese anonime. È possibile trasmettere alla parte interessata informazioni in forma non aggregata se detta parte presenta una giustificazione scritta dettagliata.
5. Alle parti interessate elencate nell'allegato I, lettera b), possono essere fornite esclusivamente informazioni che si riferiscono alle loro apparecchiature, alle loro operazioni o al loro settore di attività.
6. Un punto di contatto che riceve una richiesta da una parte interessata di cui all'allegato III, lettera a), può prendere una decisione di carattere generale di fornire regolarmente informazioni a detta parte interessata. Le informazioni richieste devono riferirsi alle apparecchiature, alle operazioni o al settore di attività della parte interessata. La decisione di carattere generale non può permettere l'accesso all'intero contenuto della base dati e deve riguardare unicamente l'accesso a informazioni rese anonime.
7. La parte interessata utilizza le informazioni ricevute esclusivamente per gli scopi specificati nel modulo di richiesta, che devono essere compatibili con l'obiettivo indicato all'articolo 1 del presente regolamento. La parte interessata non divulga le informazioni ricevute senza il consenso scritto dell'ente che le ha fornite e adotta le misure necessarie per garantire l'opportuna riservatezza di dette informazioni.
8. La decisione di comunicare le informazioni menzionate nel presente articolo è limitata a quanto strettamente necessario per gli scopi del destinatario.
9. ³⁸ [...].

³⁸ La Commissione formula una riserva sulla soppressione di questo paragrafo.

Articolo 12

Registro delle richieste e scambio di informazioni

1. I punti di contatto registrano ciascuna domanda ricevuta e l'azione in seguito intrapresa. Queste informazioni sono trasmesse tempestivamente alla Commissione ogni volta che una richiesta è ricevuta e/o un'azione intrapresa.
2. La Commissione mette a disposizione di tutti i punti di contatto l'elenco aggiornato delle richieste ricevute e delle azioni intraprese dai vari punti di contatto e dalla Commissione stessa.

Articolo 13

Analisi degli eventi e follow up a livello nazionale

1. Ciascuna organizzazione con sede in uno Stato membro elabora una procedura per analizzare gli eventi raccolti a norma degli articoli 4, paragrafo 1 e 5, paragrafo 1 al fine di individuare i rischi per la sicurezza associati a determinati eventi o gruppi di eventi. Sulla base di tale analisi, vengono stabilite le eventuali azione correttive o preventive opportune, necessarie per migliorare la sicurezza.
2. Dopo che sono state individuate le eventuali azioni opportune necessarie per ovviare a carenze effettive o potenziali in materia di sicurezza, ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro attua tempestivamente queste iniziative e elabora una procedura per monitorare l'attuazione e l'efficacia delle risposte.

3. Ciascuna organizzazione certificata o autorizzata dall'AESA comunica a quest'ultima³⁹ i primi risultati delle analisi condotte in conformità del paragrafo 1 e le eventuali azioni da intraprendere ai sensi del paragrafo 2 entro 30 giorni dalla notifica dell'evento da parte dell'informatore.
- 3 bis. Ciascuna organizzazione stabilita in uno Stato membro non contemplato dal precedente paragrafo comunica all'autorità competente dello Stato membro i primi risultati delle analisi, ove esistano, degli eventi segnalati a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, e dell'articolo 5, paragrafo 5 bis, che individuano un rischio effettivo o potenziale in materia di sicurezza e sono condotte ai sensi del paragrafo 1 e le eventuali azioni da intraprendere ai sensi del paragrafo 2 entro 30⁴⁰ giorni dalla notifica dell'evento da parte dell'informatore⁴¹.
4. Ciascuno Stato membro e l'AESA elaborano una procedura per l'analisi delle informazioni relative agli eventi o gruppi di eventi ad essi direttamente segnalate a norma degli articoli 4 e 5, al fine di individuare i rischi per la sicurezza associati agli eventi segnalati. Sulla base di tale analisi, vengono stabilite le opportune azione correttive o preventive necessarie per migliorare la sicurezza.

³⁹ AT propone di aggiungere *"e all'autorità competente dello Stato membro"*.

⁴⁰ IT, appoggiata da LV, propone di sostituire *"entro 30 giorni"* con *"non appena vengono individuate, al più tardi entro 90 giorni"*. La Commissione ricorda che il manuale di gestione della sicurezza dell'ICAO (doc. 9859) raccomanda 30 giorni.

⁴¹ Un nuovo considerando chiarirà che le organizzazioni sono responsabili delle proprie azioni.

5. Dopo che sono state individuate le iniziative necessarie per ovviare a carenze effettive o potenziali in materia di sicurezza ai sensi del paragrafo 4, ciascuno Stato membro e l'AESA attuano tempestivamente le iniziative appropriate e istituiscono un processo per monitorare l'attuazione e l'efficacia delle risposte.
6. Ciascuno Stato membro e l'AESA verificano inoltre le risposte delle organizzazioni loro comunicate a norma dei paragrafi 3 e 3 bis. Se lo Stato membro o l'AESA ritiene che l'attuazione delle risposte comunicate sia inadeguata al fine di ovviare alle carenze effettive o potenziali in materia di sicurezza, verifica che le ulteriori misure opportune siano adottate e attuate dall'organizzazione in esame⁴².
7. Se disponibili, le informazioni relative all'analisi e, se del caso, al seguito da dare ai singoli eventi o gruppi di eventi, indicate nel presente articolo, sono tempestivamente registrate nel repertorio centrale europeo ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, entro un periodo di due mesi dalla data in cui sono state inserite nelle basi dati nazionali.
8. Gli Stati membri utilizzano le informazioni ottenute dall'analisi delle segnalazioni di eventi per stabilire le eventuali azioni correttive da intraprendere nell'ambito del programma nazionale in materia di sicurezza.
9. Gli Stati membri pubblicano almeno una volta l'anno una relazione sulla sicurezza a informazione del pubblico, che contiene informazioni sul tipo di eventi registrati dai rispettivi sistemi nazionali di segnalazione obbligatoria e spontanea, individua le tendenze e indica le azioni adottate.

⁴² Sarà aggiunto un considerando per spiegare in che modo gli Stati membri e l'AESA sorveglieranno l'attuazione e l'efficacia delle azioni adottate dalle organizzazioni ai sensi del paragrafo 2.

10. Gli Stati membri possono inoltre pubblicare segnalazioni di eventi e risultati delle analisi dei rischi resi anonimi.

Articolo 14

Analisi e monitoraggio degli eventi a livello di Unione europea

1. La Commissione, l'AESA e le autorità competenti degli Stati membri collaborano regolarmente allo scambio e all'analisi dei dati contenuti nel repertorio centrale europeo. Fatti salvi i requisiti in materia di riservatezza stabiliti dal presente regolamento, ove appropriato possono essere invitati altri partecipanti, caso per caso⁴³.
2. L'attuazione della collaborazione è affidata a una rete di analisti della sicurezza aerea. Quest'ultima deve contribuire al miglioramento della sicurezza aerea nell'Unione, in particolare procedendo ad analisi della sicurezza al fine di sostenere il programma europeo di sicurezza aerea e il piano europeo per la sicurezza aerea.
3. L'AESA sostiene le attività della rete di analisti della sicurezza aerea e tra l'altro fornisce anche assistenza a livello di preparazione e organizzazione delle sue riunioni.
4. [...] (spostato al paragrafo 2)
5. L'AESA include nel rapporto sulla sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008 le informazioni sui risultati dell'analisi dei dati di cui al paragrafo 1.

⁴³ Sarà aggiunto un considerando per spiegare che l'AESA, la Commissione e le autorità degli Stati membri possono invitare altri partecipanti, se necessario e se vi è il consenso delle altre parti.

Articolo 15

Riservatezza e uso adeguato delle informazioni

1. Gli Stati membri e le organizzazioni, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, e l'AESA adottano le misure necessarie per garantire l'opportuna riservatezza delle informazioni relative agli eventi da essi ricevute a norma degli articoli 4, 5 e 10. Ciascuno Stato membro, ciascuna organizzazione avente sede in uno Stato membro o l'AESA elabora i dati personali soltanto nella misura necessaria ai fini del presente regolamento e fatte salve le normative nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE. *(ultima frase spostata dall'articolo 16, paragrafi 1, 2 e 2 bis)*
2. Fatte salve le disposizioni relative alla protezione delle informazioni sulla sicurezza di cui agli articoli 12, 14 e 15 del regolamento (UE) n. 996/2010, le informazioni sugli eventi possono essere utilizzate soltanto per lo scopo sono state raccolte. Gli Stati membri, l'AESA e le organizzazioni non devono mettere a disposizione o utilizzare informazioni per attribuire colpe o responsabilità, o per qualsiasi scopo diverso dal mantenimento o dal miglioramento della sicurezza aerea.
3. Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14, la Commissione, l'AESA e le autorità competenti degli Stati membri garantiscono la riservatezza delle informazioni contenute nel repertorio centrale europeo e limitano l'uso che ne viene fatto allo stretto necessario per adempiere ai loro obblighi in materia di sicurezza, senza attribuire colpe o responsabilità. A questo proposito, dette informazioni sono utilizzate in particolare ai fini della gestione del rischio e dell'analisi delle tendenze in materia di sicurezza che possano comportare raccomandazioni o iniziative in materia di sicurezza, ovviando a carenze effettive o potenziali in materia di sicurezza.

4. ⁴⁴Gli Stati membri verificano che la cooperazione tra le rispettive autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e le rispettive autorità competenti a livello giudiziario sia condotta nel quadro di accordi amministrativi preliminari. Detti accordi amministrativi preliminari sono intesi ad assicurare il giusto equilibrio tra l'esigenza di una buona amministrazione della giustizia, da un lato, e la necessaria continua disponibilità di informazioni in materia di sicurezza, dall'altro.

Articolo 16

Tutela delle fonti di informazioni

1. Ciascuna organizzazione avente sede in uno Stato membro garantisce che tutti i dati personali, come i nomi o gli indirizzi di singoli individui, siano accessibili unicamente in quanto indispensabili per indagare gli eventi. Le informazioni prive dei dati personali sono diffuse, se opportuno, nell'ambito dell'organizzazione.

2. Ciascuno Stato membro verifica che nessun dato personale, come i nomi o gli indirizzi di singoli individui, sia mai registrato nella base dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4. Tali informazioni prive dei dati personali sono messe a disposizione di tutte le parti interessate, in particolare per consentire a queste di adempiere ai loro obblighi a livello di miglioramento della sicurezza aerea.

- 2 bis. L'AESA verifica che nessun dato personale, come i nomi o gli indirizzi di singoli individui, sia mai registrato nella base dati dell'AESA di cui all'articolo 6, paragrafo 5 bis. Tali informazioni prive dei dati personali sono messe a disposizione di tutte le parti interessate, in particolare per consentire a queste di adempiere ai loro obblighi a livello di miglioramento della sicurezza aerea.

⁴⁴ IT propone che il paragrafo sia soppresso o che la Commissione preveda un formato per tali accordi amministrativi preliminari. Anche DK propone la soppressione del paragrafo. La Commissione spiega che l'intenzione è consentire agli Stati membri la flessibilità per dotarsi di sistemi propri. La Commissione è disposta nondimeno a fornire agli Stati membri esempi attuali di tali accordi.

2 ter. Nulla osta a che gli Stati membri e l'AESA intraprendano ogni iniziativa necessaria per mantenere o migliorare la sicurezza aerea.

3. ⁴⁵ Fatte salve le disposizioni nazionali di diritto penale applicabili, gli Stati membri si astengono dal perseguire violazioni di legge commesse in modo non premeditato o inavvertito, di cui sono venuti a conoscenza unicamente a seguito di segnalazioni in applicazione degli articoli 4 e 5. Nel caso di procedimenti **civili**, disciplinari o amministrativi avviati in virtù del diritto nazionale, le informazioni contenute nelle segnalazioni di eventi non devono essere utilizzate contro le persone che hanno effettuato la segnalazione⁴⁶.

⁴⁵ La Commissione ha formulato una riserva sui paragrafi 3 e 4.

⁴⁶ Su proposta slovena, sarà aggiunto un considerando che spiegherà l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3.

4. Gli addetti che segnalano eventi in conformità degli articoli 4 e 5 non devono subire da parte dei loro datori di lavoro alcuna punizione basata sulle informazioni da essi riferite, salvo in casi di negligenza grave o comportamento doloso.
5. Ciascuna organizzazione avente sede in uno Stato membro adotta norme interne che illustrano le modalità previste per garantire e attuare i principi della “cultura giusta”, in particolare il principio di cui al paragrafo 4, nell’ambito di detta organizzazione.
6. Ciascuno Stato membro designa un organo competente per l’attuazione dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo. Gli addetti possono segnalare a detto organismo le presunte violazioni alle norme stabilite dal presente articolo. Se del caso, l'organismo designato presta consulenza alle pertinenti autorità del suo Stato membro per quanto riguarda le contromisure o l'applicazione dell'articolo 21.

Articolo 17

⁴⁷ Aggiornamento degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, in conformità dell’articolo 18, atti delegati concernenti l'allegato I del presente regolamento, al fine di allinearli alla tassonomia ADREP concordata a livello internazionale e al sistema ECCAIRS, alle altre normative adottate dall’Unione e agli accordi internazionali, nonché di aggiornare il modulo di richiesta di informazioni al repertorio centrale europeo di cui all'allegato II.

⁴⁷ Riserva della Commissione sulle modifiche agli articoli 17 e 18.

Articolo 18
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere per adottare gli atti delegati di cui agli articoli 7, paragrafo 6, e 17 sono conferiti alla Commissione per [cinque] anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 7, paragrafo 6, e 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011⁴⁸.

Articolo 20

Accesso ai documenti e protezione dei dati personali

1. Ad eccezione degli articoli 10 e 11, che stabiliscono norme più rigorose in materia di accesso ai dati e alle informazioni contenute nel repertorio centrale europeo, il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Il presente regolamento si applica fatte salve le legislazioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE e in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

⁴⁸ Riserva della Commissione sulla clausola relativa alla mancanza di parere.

Articolo 21

Sanzioni

1. Gli Stati membri prevedono norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni e ogni loro modifica successiva.
2. [...]

Articolo 22

Modifica del regolamento (UE) n. 996/2010

L'articolo 19 è soppresso. Tuttavia, questo articolo rimane applicabile fino alla data di applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 23

Abrogazione

La direttiva 2003/42/CE, il regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione e il regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione sono abrogati. Gli atti legislativi summenzionati rimangono applicabili fino alla data di applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 24

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento si applica [ventiquattro mesi⁴⁹ dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e non prima dell'entrata in vigore delle misure di esecuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, e all'articolo 7, paragrafo 1 bis. L'articolo 7, paragrafo 2, si applica una volta entrati in vigore gli atti delegati e di esecuzione che specificano e sviluppano il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi di cui all'articolo 7, paragrafi 6 e 7.
- 2 bis. Entro cinque anni dall'applicazione del presente regolamento, la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione del medesimo.
3. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

⁴⁹ La Commissione formula una riserva sul rinvio dell'applicazione dell'intero regolamento. La Commissione sostiene che si debba rinviare soltanto l'applicazione di alcuni articoli specifici.

Allegato I: ELENCO DELLE PARTI INTERESSATE

- a) **Parti interessate che possono ricevere informazioni sulla base di una decisione caso per caso a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, oppure sulla base di una decisione generale a norma dell'articolo 11, paragrafo 6.**
1. *Costruttori*: progettisti e costruttori di aeromobili, motori, eliche e parti e pertinenze di aeromobili; progettisti e costruttori di sistemi di gestione del traffico aereo (ATM) e di loro componenti; progettisti e costruttori di sistemi e componenti per servizi di navigazione aerea (ANS); progettisti e costruttori di apparecchiature e sistemi utilizzati nell'area lato volo degli aerodromi.
 2. *Manutenzione*: organismi impegnati nella manutenzione o revisione di aeromobili, motori, eliche e parti e pertinenze di aeromobili; nell'installazione, nella modifica, nella manutenzione, nella riparazione, nella revisione, nelle prove di volo o nell'ispezione di strutture della navigazione aerea; oppure nella manutenzione o revisione di sistemi, componenti e apparecchiature di sistemi utilizzati nell'area lato volo degli aerodromi.
 3. *Operatori*: avioilinee e gestori di aeromobili e associazioni di avioilinee e gestori; gestori di aerodromi e associazioni di gestori di aerodromi.
 4. Fornitori di servizi di navigazione aerea e fornitori di funzioni specifiche di ATM.
 5. *Fornitori di servizi di aerodromo*: organismi incaricati dei servizi di assistenza a terra prestati agli aeromobili, che comprendono il rifornimento di combustibili, la manutenzione, la preparazione del foglio di carico, le operazioni di carico, le operazioni antighiaccio e il rimorchio in un aerodromo, nonché servizi di soccorso e antincendio o altri servizi di emergenza.
 6. Organismi per l'addestramento in campo aeronautico.
 7. *Organizzazioni di paesi terzi*: autorità nazionali dell'aviazione e autorità d'indagine sugli incidenti di paesi terzi.

8. Organizzazioni dell'aviazione internazionale.
 9. *Ricerca*: laboratori, centri o organismi di ricerca pubblici o privati; oppure università impegnate in ricerche o studi in materia di sicurezza dell'aviazione.
- b) Parti interessate che possono ricevere informazioni sulla base di una decisione caso per caso a norma dell'articolo 11, paragrafi 4 e 5**
1. *Piloti* (su iniziativa personale).
 2. *Controllori del traffico aereo* (su iniziativa personale) e altro personale degli ATM/ANS che svolgono compiti collegati alla sicurezza.
 3. Ingegneri/tecnici/personale addetto all'elettronica nell'ambito della sicurezza del traffico aereo/gestori nel campo dell'aviazione (o degli aerodromi) (su iniziativa personale).
 4. Organi di rappresentanza professionale del personale che svolge compiti legati alla sicurezza.

ALLEGATO II: RICHIESTA DI INFORMAZIONI AL REPERTORIO CENTRALE
EUROPEO

1. Nome:

Funzione/posizione

Impresa:

Indirizzo:

Numero di telefono:

E-mail:

Data:

Attività dell'impresa:

Categoria di parte interessata in cui si rientra (cfr. allegato III del regolamento (UE) n..../... del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile):

2. **Informazioni richieste** (si prega di formulare la richiesta nel modo più preciso possibile, indicando la data/il periodo al quale si è interessati):

3. Motivo della richiesta:

4. Indicare a quali scopi le informazioni saranno utilizzate:

5. Data per la quale sono richieste le informazioni:

6. Il modulo compilato dovrà essere inviato, tramite e-mail, a: (punto di contatto)

7. Accesso alle informazioni

Il punto di contatto non è tenuto a rendere disponibile alcuna informazione richiesta. Può farlo solo se è certo che la richiesta è compatibile con il regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile. Il richiedente si impegna personalmente e impegna l'organizzazione alla quale appartiene a limitare l'utilizzazione delle informazioni ai soli scopi descritti al punto 4. Si ricorda inoltre che le informazioni fornite in seguito alla presente richiesta sono rese disponibili esclusivamente ai fini della sicurezza del volo, secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. .../..., e non per altri scopi, come attribuire colpe o responsabilità, o per finalità commerciali.

Al richiedente non è consentito rivelare a terzi le informazioni che ha ricevuto senza il consenso scritto dell'ente che le ha fornite.

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra, al richiedente potrà essere precluso l'accesso ad altre informazioni contenute nel repertorio centrale europeo e potranno essere irrogate le sanzioni eventualmente previste.

8. Data, luogo e firma:
